

del 16 dicembre 2022

**AMICI DEI CIVICI MUSEI DI VERONA - APS
ASSEMBLEA DEL 1° DICEMBRE 2022**



Il giorno 1° dicembre 2022 alle ore 19.30, si è riunita in seconda convocazione presso palazzo Maffei in Verona - piazza delle Erbe n. 38, l'Assemblea degli Associati degli Amici dei Civici Musei di Verona APS secondo le modalità consentite dall'art.26 bis del Decreto Semplificazioni 21 giugno 2022, n.73 chiamata a modificare parzialmente il proprio statuto con il seguente ordine del giorno:

- 1- Eliminazione del comma 4 dell'art. 14 dello Statuto dell'Associazione;
- 2- Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza come da statuto sociale il Presidente Dottor Francesco Monicelli il quale constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata per il 1 dicembre 2022 alle ore 8 in prima convocazione e per il 1° dicembre 2022 alle ore 19.30 in seconda convocazione;
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione n. 14 Consiglieri, assente giustificato l'arch. Massimiliano Valdinoci
- che sono presenti per il Collegio dei Revisori n. 2 Revisori, assente giustificato il dott. Giorgio Bittante
- che sono presenti n. 70 Associati il cui elenco è conservato tra i documenti della società assieme a questo verbale

dichiara

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Viene chiamata a fungere da segretario la sig.ra Fulvia Zago con il consenso unanime dei presenti.

Prende la parola il Presidente Dottor Francesco Monicelli, che dopo avere salutato i presenti, passa la parola al Vicepresidente Avvocato Riccardo Ferrari. Il Vicepresidente Ferrari illustra la proposta di modifica dello statuto societario. Infatti si rende necessario recepire alcune osservazioni avanzate dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di Venezia, ufficio preposto al controllo del rispetto delle norme necessarie per procedere all'iscrizione della Associazione Amici dei Civici Musei di Verona APS nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Vicepresidente ricorda l'importanza di ottenere tale iscrizione nel predetto registro per non perdere le facilitazioni consentite dalla normativa vigente.

*l'importo è bello
Melonle F 2h*

x 4239

La modifica riguarda la soppressione di un comma dell'art.14 come viene evidenziato nella documentazione distribuita ai soci.

Dopo l'esposizione, non essendoci state richieste di intervento da parte dei soci, il Presidente mette ai voti la proposta. La proposta viene approvata all'unanimità. Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20.15.

IL PRESIDENTE

Francesco Monicelli

Francesco Monicelli

IL SEGRETARIO

Fulvia Zago

Fulvia Zago

Verona 1 dicembre 2022



286,00
ALICI
T.S.
TOTALE

Regio AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2
a data del finto a calendario posto a lato
Atti Privati Serie 3 N.
Liquidati €

4239x
per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Enea Zonzini



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE
"AMICI DEI CIVICI MUSEI DI VERONA - APS"

Art. 1 - Denominazione

È costituita nel rispetto del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") l'Associazione di promozione sociale denominata: "AMICI DEI CIVICI MUSEI DI VERONA - APS".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel comune di Verona, Piazza Arsenale n. 8.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o di sopprimere unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

L'Associazione opera nell'ambito del territorio della Regione Veneto.

Il trasferimento della sede nell'ambito del comune di Verona non comporterà variazione dello statuto, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Art. 3 - Scopo, finalità e attività

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma primo, lett. f) (interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche) ed i) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato) del Codice del Terzo Settore.

In particolare, l'associazione svolge la sua opera in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, con la finalità di accrescere e mantenere vivo nei cittadini l'interesse per i loro Civici Musei, nella consapevolezza che l'amore per l'arte e la cultura hanno, in ogni tempo e in ogni luogo, migliorato il livello di aggregazione sociale, rafforzato il senso di appartenenza alla comunità, sviluppato la sensibilità umana a beneficio dell'intera società nella sua crescita civile e sociale.

L'associazione persegue le finalità che si è data impegnandosi con i suoi mezzi e le sue forze a:

- formulare proposte che abbiano come obiettivo la valorizzazione del patrimonio museale;
- offrire il proprio concorso per la realizzazione d'interventi intesi alla conservazione del patrimonio museale e di altri beni storici e artistici soggetti al D.lgs. del 22/01/2004 n. 42;
- sostenere ricerche e studi su indicazioni o proposte dei direttori dei musei, degli associati e dei cittadini;
- promuovere in qualsiasi modo e in ogni forma iniziative mecenatistiche a favore dei civici musei;

Handwritten signature

- aumentare le raccolte dei musei con donazioni di denaro e di opere;
- patrocinare manifestazioni che possano favorire la conoscenza dei musei;
- promuovere ed organizzare attività a carattere culturale con particolare attenzione alla formazione e all'educazione dei giovani;
- assumere ogni iniziativa che possa, direttamente o indirettamente, contribuire alla crescita del prestigio, dell'importanza e delle risorse dei civici musei.

Per raggiungere le sue finalità l'Associazione potrà collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato.

L'associazione può procedere ad attività anche diverse da quelle sopra indicate semprechè mantengano un carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore.

L'associazione può inoltre procedere ad attività dirette alla raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa ed anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 - Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi interazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati di modico valore;
- f) proventi delle cessioni o erogazioni di beni e servizi di modico valore agli associati e ai terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi erogati all'Associazione ed i versamenti delle quote annuali sono a fondo perduto e non ripetibili.

Art. 6 - Patrimonio



3
2
3
3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di cui l'Associazione stessa è o possa diventare proprietaria, ed è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità elencate all'art. 3 del presente statuto.

Art. 7 - Ammissione e numero degli associati

Possono far parte dell'Associazione le sole persone fisiche che dichiarino di condividere le finalità dell'Associazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle, che accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e la cui domanda di adesione sia accolta, entro trenta giorni dalla presentazione, dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori.

In funzione del diverso apporto fornito, gli associati si distinguono in:

- benemeriti: coloro che apportano all'Associazione capitali o beni di particolare valore storico, culturale, artistico e archeologico destinati ad arricchire il patrimonio dei Musei;
- sostenitori: coloro che per far fronte alle necessità dell'Associazione erogano contributi che superano la quota d'iscrizione annuale ordinaria;
- ordinari: coloro che versano la quota annuale ordinaria;
- onorari: quelle persone che hanno svolto o svolgono la loro attività secondo i principi e nello spirito dell'Associazione e abbiano contribuito, con particolari benemeritenze, allo sviluppo dell'Associazione.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, di eleggere e di essere eletto alle cariche sociali, di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione e di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Tutti gli associati godono dei medesimi diritti e del diritto di voto nella nomina degli organi dell'Associazione, nell'approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti e, più in generale, su quanto sottoposto all'esame dell'Assemblea.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Le quote associative sono intrasmissibili.

Art. 8 - Rapporto sociale

La partecipazione all'Associazione è personale, non può essere limitata nel tempo e non è trasmissibile. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche



indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 9 - Recesso

Ogni associato può recedere dall'Associazione; la volontà di recedere può essere comunicata in qualunque momento all'Associazione ed ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione.

I contributi versati sono in ogni caso irripetibili.

Art. 10 - Rigetto, Esclusione e Decadenza

Qualora ricorrano gravi motivi il Consiglio Direttivo può decidere il rigetto della domanda di ammissione o l'esclusione dell'associato. Tale decisione deve essere assunta dal Consiglio a maggioranza assoluta dei voti dei suoi membri e di essa viene data comunicazione con motivazione scritta all'interessato entro 30 (trenta) giorni.

Il provvedimento di rigetto o di esclusione può essere impugnato dal soggetto nei cui confronti è stato pronunciato e sull'impugnazione si pronuncerà l'assemblea.

Il mancato pagamento della quota annuale entro sei mesi dall'inizio dell'anno sociale comporta automaticamente la decadenza dalla qualità di associato, previo sollecito di pagamento da inviarsi entro il quinto mese dall'inizio dell'anno sociale.

Art. 11 - Obblighi

L'associato non può vantare alcun diritto o pretesa sul patrimonio dell'Associazione mentre conserva l'obbligo di corrispondere la quota associativa per l'anno sociale in cui avvenga il recesso o l'esclusione.

Art. 12 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) il Consiglio Direttivo, al cui interno verranno nominati il Presidente e fino a due Vicepresidenti di cui uno Vicario;
- b) l'Assemblea;
- c) l'Organo di Controllo.

Le cariche associative sono prestate a titolo gratuito e durano tre anni.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente e, nel caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario, rappresenta l'Associazione e ne dirige le attività, coadiuvato dagli altri componenti del Consiglio; convoca l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Entrambi vengono eletti dal Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza è generale ed eventuali limitazioni saranno opponibili a terzi solo se da questi comprovatamente conosciute oppure se iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici) eletti dall'Assemblea ordinaria fra gli associati iscritti ed in regola



con i versamenti della quota associativa.

Il Consiglio provvede a nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente Vicario e l'eventuale altro Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Sia il Presidente, sia gli altri componenti del Consiglio, sono rieleggibili; il Presidente non più di due volte consecutive.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo approva l'eventuale regolamento.

Il Consiglio Direttivo approva le domande di ammissione all'Associazione e determina la quota associativa annua.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i propri componenti un comitato esecutivo presieduto dal Presidente cui demandare alcuni poteri del Consiglio.

Art. 15 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti all'Associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati; non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta o messaggio di posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, che devono essere spediti almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'intervento in assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione e che l'espressione del voto possa avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o da persona da lui delegata.

L'Assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca il soggetto o i soggetti componenti l'organo di controllo;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e



3
2
3

sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale.

Le deliberazioni, votate dall'Assemblea ordinaria in prima convocazione, sono valide se prese con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno, le deliberazioni prese a maggioranza sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modifica dello statuto, l'assemblea straordinaria delibera in prima o in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 - Bilancio d'esercizio

Il bilancio dell'Associazione è annuale e comprende il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117; può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa quando ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ad euro 220.000,00 annui.

Il bilancio preventivo contiene, suddivise in singole voci, le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

I bilanci consuntivo e preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono sottoposti al controllo dell'organo di cui al successivo art. 19.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

Art. 17 - Approvazione

I bilanci sono redatti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e approvati dall'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Quando particolari esigenze lo richiedano il bilancio d'esercizio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio purché in tempo utile per il rispetto dei termini di legge per il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I bilanci restano depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

I proventi delle attività non possono in alcun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti per la realizzazione di attività istituzionali.



[Handwritten signature]

Art. 18 - Organo di Controllo

L'organo di controllo può essere monocratico, nominato ogni tre anni dall'Assemblea, o collegiale composto da tre membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea la quale, in tal caso, provvede anche alla nomina del Presidente dell'organo di controllo.

L'unico componente, in caso di organo monocratico, ovvero almeno uno dei componenti, in caso di organo collegiale, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

L'Organo di Controllo:

a) verifica periodicamente la situazione contabile e patrimoniale dell'Associazione e ne dà relazione all'Assemblea annuale degli associati;

b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio d'esercizio sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione delle convenzioni.

Art. 20 - Dipendenti

L'Associazione può assumere dipendenti quando ciò sia necessario allo svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il numero dei dipendenti non può essere superiore a quello previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 21 - Volontari

L'associazione può giovare dell'opera di volontari alle condizioni previste dall'art. 17 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

I volontari svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.



Handwritten signature or initials.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

I volontari sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 22 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

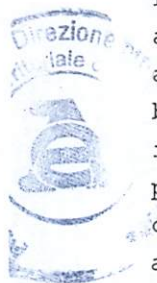
Art. 23 - Scioglimento

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'assemblea straordinaria in prima o seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro o altri enti del Terzo settore da individuarsi dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto le norme di riferimento sono le leggi vigenti in materia di volontariato e i principi dell'ordinamento giuridico.

franco buli



2/3

